

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 1° giugno 2015 — Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

(Causa C-257/15)

(2015/C 279/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Michael Ihden, Gisela Brinkmann

Convenuta: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che circostanze eccezionali verificatesi in relazione a un volo precedente in rotazione costituiscono circostanze eccezionali rispetto al volo controverso anche quando il vettore aereo operativo ha la possibilità di evitare che si verifichino ritardi nella rotazione successiva rinunciando a singole tratte della stessa.
- 2) In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione: se le circostanze eccezionali debbano essersi verificate lo stesso giorno, il giorno precedente o, nel loro insieme, soltanto nell'ambito della prevista rotazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) l'8 giugno 2015 — Fernand Ullens de Schooten/Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

(Causa C-268/15)

(2015/C 279/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Appellante: Fernand Ullens de Schooten

Appellati: Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto comunitario, e in particolare il principio di effettività, imponga che in talune circostanze, segnatamente in quelle indicate al punto 38 della presente decisione, il termine di prescrizione nazionale, quale quello di cui all'articolo 100 del testo unico sulla contabilità dello Stato, applicabile ad una domanda di risarcimento presentata da un singolo nei confronti dello Stato belga per violazione dell'articolo 43 del Trattato CE (divenuto 49 TFUE) da parte del legislatore, inizi a decorrere solo quando detta violazione sia stata accertata o se, al contrario, il principio di effettività sia sufficientemente garantito, in tali circostanze, dalla possibilità offerta a detto singolo di interrompere la prescrizione mediante una notifica dell'ufficiale giudiziario.

- 2) Se gli articoli 43 CE, 49 CE e 56 CE e la nozione di «situazione puramente interna», che può limitare l'invocazione di dette disposizioni da parte di un singolo nell'ambito di una controversia dinanzi a un giudice nazionale, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione del diritto [dell'Unione] in una controversia tra un cittadino belga e lo Stato belga diretta al risarcimento dei danni causati dalla prospettata violazione del diritto comunitario e derivanti dall'adozione e dal mantenimento in vigore di una normativa belga, quale quella contenuta nell'articolo 3 del regio decreto n. 143 del 30 dicembre 1982, che si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri.
- 3) Se il principio di preminenza del diritto comunitario e l'articolo 4, paragrafo 3, TUE debbano essere interpretati nel senso che non consentono di disapplicare la regola dell'autorità di cosa giudicata quando si tratti di riesaminare o di annullare una decisione giudiziaria passata in giudicato che si riveli in contrasto con il diritto [dell'Unione], ma che, al contrario, consentono di disapplicare una regola nazionale sull'autorità di cosa giudicata nel caso in cui quest'ultima imponga l'adozione, sulla base della decisione giudiziaria passata in giudicato ma contraria al diritto [dell'Unione], di un'altra decisione giudiziaria che andrebbe a perpetuare la violazione del diritto [dell'Unione] da parte della prima decisione giudiziaria.
- 4) Se la Corte possa confermare che la questione sulla necessità di disapplicare la regola dell'autorità di cosa giudicata, in caso di decisione giurisdizionale passata in giudicato e contraria al diritto [dell'Unione], nell'ambito di una domanda di riesame o di annullamento di tale decisione non è una questione materialmente identica, ai sensi delle sentenze [Da Costa e a. (da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6) e Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335)], alla questione relativa al contrasto dell'autorità di cosa giudicata con il diritto [dell'Unione] nell'ambito di una domanda di una (nuova) decisione che dovrebbe reiterare la violazione del diritto [dell'Unione], cosicché l'organo giurisdizionale di ultimo grado non può sottrarsi al suo obbligo di rinvio pregiudiziale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) l'8 giugno 2015 — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

(Causa C-272/15)

(2015/C 279/25)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellante: Swiss International Air Lines AG

Appellati: The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

Questioni pregiudiziali

1. Se la decisione 377/2013/UE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2013 (in prosieguo: la «decisione») violi il principio generale dell'UE della parità di trattamento in quanto stabilisce una moratoria degli obblighi di restituzione di quote di emissione imposti dalla direttiva 2003/87/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 (come modificata da vari strumenti, tra cui la direttiva 2008/101/CE ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) concernenti i voli tra gli Stati del SEE e quasi tutti gli Stati non appartenenti al SEE, ma non estende tale moratoria ai voli tra gli Stati del SEE e la Svizzera.
2. In caso di risposta affermativa, quale misura debba essere adottata nei confronti di un ricorrente nella posizione della Swiss International Airlines AG, che ha restituito quote di emissione in relazione a voli che hanno avuto luogo nel 2012 tra Stati del SEE e la Svizzera, affinché sia reintegrato nella posizione in cui si sarebbe trovato se non fosse stato escluso dalla moratoria dei voli tra gli Stati del SEE e la Svizzera. In particolare: